



Tribunale Ordinario di Fermo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti	Presidente rel.
dott.ssa Mariannunziata Taverna	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. di R.G. 65-1/2025 P.U. promosso da :

PURPLE SPV S.R.L., società a responsabilità limitata unipersonale, costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della L. n. 130 del 30.04.1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04846340265, in persona del legale rappresentante, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Giorgio Pertegato del 18.10.22 rep. 311663 racc. 41583, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. ad unico socio con sede legale in San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva 06374460969 rea n. 1888273, in persona della dott.ssa Manuela Rughetti, cod.fisc. RGHMNL75P61H282A, che la rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio Matteo Romano di Milano in data 21.10.2022 rep. 5488 e racc. 4129, rilasciata in forza della delibera del C.D.A. del 14.10.22, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dagli Avv.ti Renato PERTICARARI (fax: 0733233442 – pec:avvrenatoperticarari@cnfpec.it – C.F.: PRT RNT 54T18 E783V) e Andrea PERTICARARI (andreaperticarari@puntopec.it, fax 0733233442, PRT NDR 86C16 E783X) e con loro elettivamente dom.ti presso il loro Studio in Macerata, Via G. Carducci n. 63;

RICORRENTE

nei confronti di:

BELLI & BRIOSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, cod.fisc.: 01699910442, in persona del liquidatore p.t. Amaolo Oscar, con sede in Falerone (FM), 63837 – Corso Garibaldi n. 31 – pec: 01699910442@impresa.italia.it;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale, esaminati gli atti, premesso che:

- con ricorso depositato in data 8 agosto 2025 la ricorrente, in via principale, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **BELLI & BRIOSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** ed in via subordinata, per l'ipotesi in cui non dovessero risultare superate le soglie di cui all'art. 2, lett. d), CCII, l'apertura della liquidazione controllata.

- fissata l'udienza del 4/9/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito, atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese;
- la società in liquidazione – che peraltro in data 4/06/2007, come si evince dalla visura storica della società camerale (cfr. pag. 8), ha deliberato la revoca della liquidazione – non si è costituita;
- sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare: - visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese; - elenco di tutti gli atti sottoposti a imposta di registro intestati alla società; - certificazione dei debiti contributivi ex art. 363 CCII; certificazione dei debiti tributari ex art. 364 CCII;
- è stata integrata l'istruttoria d'ufficio con acquisizione della relazione della Guardia di Finanza di Fermo, al fine di accertare, avuto riguardo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta in via principale, la sussistenza dei requisiti dimensionali della debitrice;
- all'udienza del 20/11/2025 la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso.

Ritenuto in via preliminare che:

Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, essendo il credito provato dai documenti allegati al ricorso e la titolarità dalle cessioni dello stesso credito, come intervenute nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione *infra* ricostruite.

In dettaglio: Banca delle Marche Spa otteneva dal Tribunale di Macerata il decreto ingiuntivo n. 326/2009, emesso in data 06.03.2009 e notificato in data 04.09.2009, con cui si ingiungeva alla Belli & Briosi Srl il pagamento immediato della somma di € 295.398,08 oltre interessi calcolati sull'importo di € 71.249,33 al tasso del 13,50% ad anno dal 19.12.2007 in relazione allo scoperto del c/c n. 445, e dalla scadenza e sull'importo di ciascuna ri.ba del castelletto accreditato s.b.f. fino al saldo, oltre le spese, diritti ed onorari della procedura liquidati in complessivi € 2.183,03; dello stesso decreto ingiuntivo in data 01.07.2025 è stata dichiarata la definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione straordinaria già in data 05.10.2015 aveva inviato all'ingiunta, con lettera racc. A/R., intimazione di pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo 326/2009 di cui sopra, senza che fosse intervenuto il pagamento, non effettuato neanche a seguito di diffida ad adempiere inviata dal legale dell'odierna ricorrente via pec in data 4/8/2026.

Circa la titolarità del credito la ricorrente ha precisato che: 1) la Banca d'Italia, in attuazione di programmi di risoluzione della crisi di “Banca delle Marche S.p.A.” e di altri istituti di credito, con provvedimento del 26.01.2016 e del 30.12.2016, con efficacia rispettivamente dal 01.02.2016 e 01.01.2017 disponeva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 180/2015, la cessione a “REV Gestione Crediti S.p.A.”, dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali di diverse banche in risoluzione alla data del 30.09.2015, nel frattempo confluiti, oltre che in altri istituti, nella “Nuova Banca delle Marche S.p.A.”; 2) “PURPLE SPV S.r.l.” in data 15.06.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di “REV Gestione Crediti S.p.A.”, stipulava con quest'ultima un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del TUB, in forza del quale “PURPLE SPV s.r.l.” acquistava pro soluto da “REV Gestione Crediti S.p.A.”, con effetto giuridico dal 15.06.2017, crediti pecuniari rispondenti a determinati criteri di blocco e tra questi quelli relativi ai rapporti bancari nei quali rientra quello di cui al credito di cui trattasi; 3) di detta cessione è stata data notizia mediante “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”) e della Legge n. 52 del 21 Febbraio 1991 (“Legge 52/91”), pubblicato in G.U. n. 73 del 22.06.2017” (cfr. doc. n. 5 all. al ricorso), ed annotazione nei Registri Imprese; 4) nell'ambito della Cartolarizzazione, REV Gestione Crediti S.p.A. iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai

sensi dell'art. 106 del TUB con il n. 1), ha assunto il ruolo di soggetto incaricato di svolgere, in qualità di Special Servicer, le attività operative ed i servizi concernenti l'amministrazione, la gestione, la riscossione e il recupero dei Crediti ai sensi di un contratto di Special Servicing sottoscritto dalla Società, REV e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in data 22 settembre 2022; 5) in data 03/10/2022, con Atto ai rogiti del Notaio Filippo Zabban, Rep. 74924, Racc. 15565, registrato in Milano il 13/10/2022 al n. 103075, si è perfezionata l'operazione di scissione parziale della società REV Spa, a seguito della quale, con decorrenza dalla predetta data di efficacia della Scissione, la società REV ha assegnato parte del suo patrimonio a Cerved Credit Management S.p.A., codice fiscale n. 06374460969, società appartenente al "Gruppo IVA Cerved", partita IVA 12022630961, titolare della licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi rilasciata dalla Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") (il "Ramo d'Azienda Scisso") ed a seguito dell'efficacia della Scissione, il Contratto di Special Servicing Originario è stato trasferito a Cerved; che con procura in data 18.10.22 rep. 311663 racc. 41583 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso), "PURPLE SPV s.r.l." affidava a "Cerved Credit Management S.p.A." il mandato di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti e che, pertanto, "Purple Spv Srl", e per essa la Cerved Credit Management Spa, è subentrata in tutti i diritti nei riguardi della BELLI & BRIOSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

Ciò precisato, si osserva in via generale che:

- a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione, che tuttavia nella specie non rileva, attesa la contumacia della debitrice; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023) e nella specie non vi sono motivi per revocare in dubbio la riconducibilità del credito di cui si discute a quelli trasferiti in blocco con la cessione sopra richiamata, atteso che, facendo applicazione di tali

principi, sussistono elementi che fanno presumere l'esistenza del contratto, ed invero oltre alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta ufficiale, l'avviso contiene il riferimento ai crediti di titolarità della cedente "REV Gestione Crediti S.p.A.", per averli la stessa acquisiti come sopra specificato al punto 1); inoltre, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, atteso che gli elementi che accomunano le singole categorie consentono di individuarli senza incertezze (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277 cit.), e nel caso di specie l'avviso in Gazzetta ufficiale indica specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti, in particolare il periodo temporale di riferimento.

Tale documentazione appare sufficiente dunque a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'istante l'apertura della liquidazione giudiziale e dunque la sua legittimazione attiva quale creditore della debitrice.

Sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Falerone, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio.

Ritenuto, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che la società debitrice non è soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121, in quanto la stessa è una "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.

Ciò si evince, in particolare, non soltanto dall'ultimo bilancio depositato, risalente all'esercizio al 31/1/2005, da cui risultano un attivo patrimoniale, ricavi e debiti che rientrano pienamente in quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e tali da far ritenere la debitrice "impresa minore", ma anche dalle altre risultanze istruttorie acquisite d'ufficio ed in particolare dalla relazione della Guardia di Finanza di Fermo in data 7/11/2025, da cui si rileva che: la debitrice non soltanto non ha depositato alcun bilancio d'esercizio negli anni 2022, 2023 e 2024, triennio che rileva ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ma ha altresì omesso di depositare nello stesso triennio le dichiarazioni fiscali, né risultano informazioni relative ad eventuali dipendenti nel periodo, né, infine, risultano essere state emesse fatture negli anni 2022, 2023 e 2024, pur risultando BELLI & BRIOSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE attiva, avendo revocato con atto del 040/6/2007 lo stato di liquidazione della società (cfr. atto allegato alla relazione della Guardia di Finanza).

Inoltre le informazioni relative ai debiti contributivi trasmesse dall'INPS ed ai debiti erariali trasmessi dall'Agenzia delle Entrate di Fermo, rispettivamente con certificato ex art. 363 CCII in data 14/08/2025 e con certificato ex art. 367 CCII in data 29/08/2026, evidenziano l'inesistenza di debiti a tali titoli.

Alla luce di quanto esposto, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali.

Ritenuto, quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che ai sensi dell'art. 268, comma secondo, CCII, la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta dal creditore qualora sussistano i seguenti presupposti: il debitore si trovi in stato di insolvenza; l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore a € 50.000.

Non è necessario affinché possa disporsi l'apertura della liquidazione controllata che siano pendenti procedure esecutive individuali nei confronti del debitore. L'art. 268, comma secondo, CCII prevede, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata possa essere chiesta dal debitore "anche in

pendenza di procedure esecutive individuali", dal che consegue che l'assenza di procedure esecutive individuali non è affatto ostativa all'apertura della liquidazione controllata, affermando di contro la disposizione citata che la liquidazione possa essere aperta persino in pendenza di tali procedure.

Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.

Va considerato che la società BELLI & BRIOSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è in liquidazione dal 22/05/2006, pur risultando aver BELLI & BRIOSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE attiva, avendo revocato con atto del 04/06/2007 lo stato di liquidazione della società; tuttavia difetta dalla data di detto atto qualsiasi segnale di ripresa dell'attività sociale, di tal che deve ritenersi che lo stato di liquidazione in realtà sia stato in questi anni effettivamente sussistente sino ad ora.

Al riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: "la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019); si è inoltre ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali; con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020)" (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord. 16-07-2021, n. 20432).

Nel caso di specie, dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31/12/2005, risulta un attivo patrimoniale pari a € 54.020 a fronte di debiti per un importo di € 116.201, il che manifesta l'impossibilità per la società di soddisfare integralmente i propri creditori mediante la liquidazione dell'attivo.

Sussiste, pertanto, il requisito dell'insolvenza nella prospettiva cd. statica, propria delle società in liquidazione.

Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale "non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a € 50.000", atteso che il debito nei confronti della ricorrente supera € 300.000.

Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dal creditore consenta pertanto di ritenere provata la sussistenza della condizione di procedibilità.

Ad ulteriore conferma della sussistenza di debiti scaduti per un importo superiore a € 50.000 si evidenzia, inoltre, che dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2005, risultavano già debiti per un importo superiore a € 100.000.

Conclusivamente, alla luce di quanto sin qui affermato, deve essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 268 CCII.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), si nomina liquidatore il dott. Marco Cannella, iscritto nell'elenco dei gestori aventi il domicilio nel distretto della Corte d'Appello di Ancona.

P.Q.M.

Il Tribunale

- rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **BELLI & BRIOSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, cod.fisc.: 01699910442, in persona del liquidatore p.t. Amaolo Oscar, con sede in Falerone (FM), 63837 – Corso Garibaldi n. 31 – pec: 01699910442@impresa.italia.it;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;
- nomina liquidatore il dott. Marco Cannella, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza alla ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 12/03/2026

Il Presidente relatore

Sara Marzialetti